Prot. n. 5050



IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 146 del 15.4.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.5.2021, in vigore del 17.6.2021;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento di questa Università emanato con D.R. n. 546 del 27.10.2022;
- Vista la L. n. 168 del 09.05.1989, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e, in particolare, l'art. 6 "Autonomia delle università e degli enti di ricerca";
- Vista la L. n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 198 dell'11.04.2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18;
- Visto il D.Lgs. n. 49 del 29.03.2012 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista nell'art. 5, L. n. 240 del 30.12.2010;
- Visto l'art. 19 del D.Lgs. 33 del 14.03.2013, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e dei criteri di valutazione delle Commissioni;
- Visto il "Regolamento per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli ai fini delle valutazioni comparative" emanato con D.R. n. 127 del 04.03.2014;
- Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Vista la Legge 20.05.2016 n. 76 in materia di unioni civili e convivenze;
- Visto il D.P.C.M. 07.07.2016 "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016 2018" ed in particolare il IV comma "La programmazione di cui al comma 1 è adottata e aggiornata annualmente dal consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, ed è comunicata in modalità telematica al Ministero entro il termine stabilito con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.";
- Visto il D.M. n. 662 del 01.09.2016 "Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere", integrato con D.M. 01.06.2017 n. 372;
- Visto il D.P.C.M. 28.12.2018 "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";

- Visto il D.M. n. 989 del 25.10.2019 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
- Visto il D.P.C.M. 24.6.2021 "Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023";
- Visto il "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow", emanato con D.R. n. 544 del 27.10.2022;
- Visto il D.M. 6.5.2022 n. 45 "Piani Straordinari Reclutamento personale universitario 2022 2026";
- Visto l'aggiornamento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per l'anno 2022 e Triennio 2022 – 2024, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 26.7.2022 e la relativa spesa;
- Visto l'aggiornamento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per l'anno 2022 e Triennio 2022 – 2024, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 24.10.2022 e la relativa spesa;
- Vista la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per l'anno 2023 e
 Triennio 2023 2025, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 21.12.2022 e la relativa spesa;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2022 in merito all'approvazione del Bilancio Unico di Previsione per l'anno 2023 e triennio 2023-2025;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ristretto ai Professori di I e II Fascia del 1.12.2022 in merito all'attivazione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 10/N2 Culture del Medio Oriente antico e moderno e dell'Africa – S.S.D. L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. 240/2010;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2022;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2022 in merito all'autorizzazione dell'attivazione della predetta procedura di chiamata e la relativa spesa;

DECRETA

ART. 1 INDIZIONE DELLA PROCEDURA

L'Università per Stranieri di Siena indice la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L. 240/2010, a valere sulle risorse del Piano Straordinario A di cui al D.M. 6.5.2022 n. 445 "Piani Straordinari Reclutamento personale universitario 2022-2026" presso il Dipartimento di Studi Umanistici con le seguenti caratteristiche:

N. posti	1
Settore Concorsuale	10/N2 Culture del Medio Oriente antico e moderno e
	dell'Africa
Profilo: (S.S.D.)	L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana
Numero massimo di	12 (tutte dotate di ISBN o ISNN)
pubblicazioni scientifiche da	

presentare	
Tipologia di impegno	Il candidato / La candidata dovrà garantire la copertura degli
didattico e scientifico	insegnamenti del S.S.D. L-OR/11 e dei settori affini che saranno previsti nell'offerta didattica a partire dall'A.A. 2023/2024, per un totale di 120 ore. Considerata la natura altamente specializzata dell'Istituzione, il candidato/la candidata dovrà dimostrare di aver acquisito una competenza tale da saper organizzare rapporti interuniversitari nazionali e internazionali, realizzare progetti di ricerca, gestire strutture e gruppi di lavoro.
Indicazione della lingua	Tenuto conto del programma di ricerca, è richiesta una buona
straniera della quale	conoscenza della lingua inglese, pari al livello B2 del Quadro
accertare la competenza, in	Comune Europeo di riferimento per le lingue.
relazione al profilo	
plurilingue dell'Ateneo	
ovvero alle esigenze	
didattiche dei corsi di studio	

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al precedente art. 1:

- a) Candidati/e che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) Candidati/e che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la II fascia, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa;
- c) Professori/esse di II fascia in servizio presso altri Atenei;
- d) Studiosi/e stabilmente impegnati/e all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.

In aggiunta ai requisiti sopracitati è inoltre richiesto il possesso di:

- laurea magistrale o equipollente
- titolo di dottore di ricerca pertinente col profilo del bando.

Non possono partecipare alla presente procedura:

- Coloro che nell'ultimo triennio hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis della Legge 240/2010;
- coloro che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un/una professore/ssa o ricercatore/trice appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o che effettua la chiamata

ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un/una componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo;

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dispensati per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati/Le candidate sono ammessi/e a partecipare alla procedura selettiva con riserva di accertamento dei requisiti.

L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della valutazione, con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato/a.

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla procedura di chiamata dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente bando e indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e inviata per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it.

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. La domanda non si considera prodotta in tempo utile se pervenuta oltre il giorno di scadenza dei termini del bando.

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del/della candidato/a.

La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente al documento di identità e codice fiscale, devono essere inviati in un'unica cartella compressa (.zip o .rar).

Si precisa che la posta elettronica certificata consente la trasmissione di allegati che abbiano una dimensione massima di 4MB per ciascun documento e di 40 MB complessivi per ciascuna e-mail.

Il candidato/La candidata che debba trasmettere allegati che superino tali limiti, dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità dovranno essere inviati in formato PDF.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Il candidato/La candidata nella domanda dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre al proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ammissione così come previsto dall'art. 2;
- b) di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza o di provenienza (ovvero i motivi del mancato godimento);

- c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune, oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- d) le eventuali condanne penali (indicando gli estremi delle sentenze) o eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) di non essere stato destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957;
- f) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un/una professore/ssa o ricercatore/trice appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale, o un/una componente del Consiglio di Amministrazione, o del Senato Accademico;
- g) il recapito di posta elettronica certificata (PEC) e l'indirizzo eletto ai fini della procedura; ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Area Risorse Umane all'indirizzo PEC cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

La domanda può inoltre essere presentata mediante spedizione postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente presso l'Università per Stranieri di Siena, Piazza G. Amendola n. 29 (Siena) - Segreteria Generale (stanza n. 112) - nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30.

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data di invio della mail nel caso di invio tramite PEC.

Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile nel caso di presentazione diretta, dalla data e dal numero di acquisizione al protocollo; se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

ART.4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI TITOLI E PUBBLICAZIONI.

Il candidato/La candidata deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) la copia, non autenticata, di un documento di identità e del codice fiscale;
- b) il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica. Il curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445//2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- c) l'elenco datato e firmato delle pubblicazioni e dei documenti allegati alla domanda;
- d) le pubblicazioni, nel numero indicato nel bando;
- e) i documenti che si ritengono utili ai fini della presente selezione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa o altre Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Le pubblicazioni scientifiche, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, devono essere allegate alla domanda in formato elettronico (PDF non modificabile) e pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Al fine della valutazione saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni dotate di codice ISBN o ISSN.

Le pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che vanno autocertificati esclusivamente ai sensi della L. 183/2011.

Il possesso dei titoli è dimostrato per i candidati/le candidate esclusivamente mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

I cittadini/Le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti.

Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato/a sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ART. 5 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Scaduti i termini di presentazione delle domande è nominata una Commissione giudicatrice.

La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori/esse, anche stranieri/e, individuati/e fra studiosi/e di riconosciuta ed elevata qualificazione scientifica entro la comunità accademica nazionale e internazionale.

Dei tre componenti della Commissione, uno è designato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione, scelto tra i professori/esse in servizio presso l'Ateneo o presso altri Atenei, anche stranieri.

I restanti due componenti, esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, acquisita la disponibilità dei/delle professori/esse indicati/e nella rosa o nelle rose di nominativi sorteggiabili formulate dal Consiglio di Dipartimento, oltre che i relativi curricula. Al sorteggio provvede il Consiglio di Dipartimento nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione.

Della Commissione fanno parte due professori/esse di prima fascia ed un/una professore/ssa di seconda fascia inquadrati/e nel settore concorsuale oggetto del bando, nei settori concorsuali appartenenti al relativo macrosettore o in settori scientifico-disciplinari affini. Per i/le docenti stranieri/e si prenderà in considerazione l'affinità delle discipline. Il sorteggio dei/delle due componenti esterni/e avviene all'interno di una rosa di quattro nominativi.

Nel caso di nomina di membri provenienti da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia o di seconda fascia è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Non possono far parte della Commissione i/le professori/esse che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva.

Il Decreto Rettorale di nomina è pubblicato nella sezione dedicata alle procedure di valutazione comparativa del sito web di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei/delle candidati/e, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei/delle commissari/e.

ART. 6 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

La Commissione procede alla valutazione comparativa delle candidature sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione stessa in riferimento ai criteri generali di valutazione indicati nel bando e comunque nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:

- pubblicazioni scientifiche;
- curriculum:
- attività didattica
- conoscenza della lingua inglese, pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.

Le eventuali prove didattiche e l'accertamento della conoscenza nella lingua inglese sono svolte in seduta pubblica.

La Commissione può far svolgere la prova didattica e/o il colloquio nella lingua richiesta dal bando.

ART. 7 LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione stabilisce nella riunione preliminare le procedure di valutazione dei/delle candidati/e ed individua quindi, al suo interno, il/la Presidente e il/la Segretario/a.

La Commissione può anche avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione redige, per ciascuna seduta, il relativo verbale; al termine dei lavori di valutazione redige inoltre una relazione riassuntiva, alla quale sono allegati i giudizi individuali e collegiali sui/sulle candidati/e.

La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice individua, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il/la candidato/a maggiormente qualificato/a a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la presente procedura. Nel caso di voto contrario da parte dei componenti, deve essere redatta una relazione dettagliata delle motivazioni al voto contrario e al voto favorevole.

La Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro novanta giorni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di venti giorni, il termine per la conclusione della procedura. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore dispone lo scioglimento della commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

ART. 8 APPROVAZIONE DEGLI ATTI E CHIAMATA DELL'IDONEO

Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali della Commissione, completi di tutti gli allegati siglati e firmati da tutti i componenti, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Tutti gli atti concorsuali sono resi pubblici in via telematica sul sito internet di Ateneo.

Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei/delle candidati/e, propone con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle professori/esse presenti di I fascia e di II fascia, la chiamata del/della candidato/a ovvero decide di non procedere alla chiamata.

Qualora il Dipartimento lasci decorrere il termine suddetto senza assumere alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare.

La delibera del Consiglio del Dipartimento è sottoposta dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, che, dopo aver acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, delibera a maggioranza assoluta.

Con delibera motivata, il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

ART. 9 DIRITTI E DOVERI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI

I diritti e i doveri del/della docente chiamato/a sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il trattamento economico e previdenziale relativo alla qualifica di professore associato è quello previsto dalle disposizioni di legge.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della selezione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato/a gode dei diritti previsti dalla normativa vigente. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.



Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università per Stranieri di Siena e sarà disponibile in Internet all'indirizzo: http://www.unistrasi.it.

Il bando è pubblicizzato, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale "Concorsi" e sui siti web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito dell'Unione Europea.

Siena, 16.2.2023

IL RETTORE (prof. Tomaso Montanari) *

Responsabile del procedimento: Giuseppina Grassiccia**

Compilatrice: Paola Rustici

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente

^{*} Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse